



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 140 del 26/11/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

1) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANZI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 13/10/2021
(Gara: VICOVARO – BI.TI. CALCIO del 10/10/2021 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del 5/11/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica per quattro gare al calciatore Alessandro Ianzi.

A riguardo, il gravame risulta proposto in violazione della procedura di cui all'art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S., poiché inoltrato oltre il termine previsto per i reclami e per non essere stato preceduto da tempestivo preannuncio, soggiacendo pertanto irrimediabilmente alla sanzione dell'inammissibilità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S..

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 novembre 2021, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

5) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. FC GRIFONE ROMA VIII ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 LND DEL 4/11/2021
(Gara: FC GRIFONE ROMA VIII ARL – CITTA DI CERVETERI del 16/10/2021 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;

lette le memorie difensive depositate dal Città Di Cerveteri;

sentito il legale della reclamante all'udienza indicata in epigrafe e celebrata in modalità “da remoto”; osserva:

Il difensore di parte reclamante si è sostanzialmente riportato all'atto di impugnazione chiedendone l'accoglimento, la parte resistente, non presente, aveva nelle more depositato memorie difensive, riportandosi a quanto già dedotto in I grado, chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

Le argomentazioni del reclamante sono centrate sull'esclusione della tessera modello BT rilasciata dal Comando Legione Carabinieri Lazio ed esibita dal calciatore Tortoreto Francesco, tra quelli richiamati dall'ordinamento sportivo quale valido titolo di riconoscimento, pur riconoscendone la validità in sede civile.

In realtà, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono ritenersi equipollenti alla carta di identità – tra gli altri – anche le tessere di riconoscimento che, come nel caso di specie, siano munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato, che nel caso che ne occupa è individuata nel Ministero della Difesa.

Pertanto, il calciatore Tortoreto Francesco è stato erroneamente escluso dalla gara e di conseguenza si ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.

IL RELATORE

F.to Felice Sibilla

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 76 SGS DEL 5/11/2021

(Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 – ARANOVA del 17/10/2021 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 19/11/2021

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto e relativo a regolarità della gara, sostenendo che il preannuncio inoltrato fosse completo delle motivazioni.

Il reclamo risulta fondato e deve essere accolto.

A ben vedere, infatti, il procedimento di cui agli artt. 67 e 68 C.G.S. non esclude la possibilità che il ricorso sia inoltrato immediatamente al Giudice Sportivo – e all'eventuale controparte – senza essere preceduto dal relativo preannuncio, purché però siano rispettati i termini di proposizione per tale ultimo atto, pena l'irrimediabile tardività.

Nel caso di specie, l'atto presentato tempestivamente dalla reclamante al Giudice Sportivo era titolato preannuncio di ricorso ma conteneva in sé tutti gli elementi del ricorso stesso; pertanto, in applicazione del summenzionato principio, il gravame proposto dalla A.S.D. Aranova deve essere accolto, con annullamento della decisione impugnata e rinvio al Giudice di prime cure per l'esame del merito del ricorso.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame nel merito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 26 novembre 2021

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Vincenzo Calzolari